

ATTO N. DD 1092

DEL 18/03/2022

Rep. di struttura DD-TA1 N. 54

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - D.LGS. 209/2003 E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI PROVENIENTI DA TERZI, E PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI [OPERAZIONI R12 E R13].
SOCIETA': F.Ili Perotti S.R.L.
SEDE LEGALE: Via Pescarito, 74 - 10099 San Mauro Torinese (TO)
SEDE OPERATIVA: Corso Piemonte, 1 - San Mauro Torinese 10099
P.IVA: 10166780014 POS.N.: 021002

Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 72 - 9743/2012 del 20/03/2012, la Società F.Ili Perotti S.r.l. è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a svolgere l'attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi, ed il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R12 e R13) costituiti da ferro, acciaio, ghisa, metalli e parti di autoveicoli, presso il sito ubicato in Corso Piemonte n. 1, nel Comune di San Mauro Torinese, sino al 20/03/2022;
- con nota del 07/09/2021, prot. Città Metropolitana di Torino (in seguito C.M.To) n. 94472/2021 del 13/09/2021, l'Impresa ha presentato istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il rinnovo dell'autorizzazione;
- in relazione alla domanda presentata, si è data comunicazione ex art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. di avvio del procedimento e, avviata l'istruttoria, con nota del 07/10/2021 prot. C.M.To n. 102437, gli Uffici della Direzione Rifiuti della C.M.To hanno chiesto al Comune di San Mauro e all'ARPA - Dipartimento Provinciale di Torino - di far conoscere eventuali pareri o osservazioni in merito agli elaborati prodotti;
- esaminata la documentazione inviata a corredo della suddetta istanza, con nota prot. C.M.To n. 5871 del 17/01/2022, sono state chieste informazioni integrative riguardanti in sintesi; modalità di gestione dei rifiuti, dotazioni impiantistiche, sistema di raccolta e trattamento acque di dilavamento piazzali, disponibilità dell'area, prevenzione incendi ed emergenza;
- con nota prot. C.M.To n. 23820/2022 del 16/02/2022, e nota prot. C.M.To. Prot. n. 33999 del 9/3/2022, la Società ha trasmesso la documentazione supplementare di riscontro;

- con nota prot. n. 114538 del 16/12/2021 l'Arpa territorialmente competente ha espresso parere favorevole in relazione all'istanza e agli intendimenti progettuali proposti.

CONSIDERATO CHE:

- in data 3/9/2020 è stato emanato il D.Lgs. 119 - Attuazione dell'art. 1 della Direttiva (UE) 2018/849, che modifica la Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso -. Tale D.Lgs. 119/20 ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 209/03, tra le quali, in particolare, la modifica dell'art. 7, comma 2-bis che introduce l'obbligo di pesatura del veicolo fuori uso all'ingresso del centro di raccolta;
- con nota trasmessa da questi Uffici in data 26/11/2020, prot. n. 88014/2020, si fornivano indicazioni relative, all'obbligo di dotazione della relativa apparecchiatura all'ingresso del centro di raccolta, entro il 31/12/2020 (oltre che ai termini temporali per l'esecuzione del trattamento degli autoveicoli in ingresso), ed in relazione a tale obbligo la Società ha comunicato i dati tecnici relativi al sistema di pesatura presso l'insediamento;
- il regolamento regionale del 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i. recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)" prevedeva che i titolari dei centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso, dovessero presentare un piano di prevenzione e di gestione; con provvedimento SMAT del 26/9/2011, prot. n. 61749, è stato approvato il P.P.G. relativo al sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali;
- il sito è nella disponibilità del soggetto istante, non ricade nelle aree di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 dell'Allegato I del D.Lgs. 209/2003 (vincoli escludenti), e le caratteristiche tecnico-impianistiche, organizzative e gestionali descritte nel progetto presentato, e successive integrazioni, consentono lo svolgimento dell'attività in modo tale da minimizzare i rischi per le matrici ambientali interessate, ove rispettate specifiche prescrizioni nella fase di esercizio; alla luce degli intendimenti progettuali proposti, si dichiara non si intende apportare modifiche alla configurazione di impianto ed alle tipologie di rifiuti conferibili; a corredo dell'istanza di cui trattasi (prot. C.M.To. n. 94472/2021 del 13/09/2021) è stata altresì allegato elaborato grafico di rappresentazione dell'insediamento;
- alla luce della vigente codifica e classificazione, i rifiuti costituiti da autoveicoli a motore oggetto delle operazioni svolte presso i centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore o rimorchi sono riconducibili, dalla lettura dell'allegato D del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", ai codici di seguito riportati: - CER 16.01.04* Veicoli fuori uso non bonificati, classificati "rifiuti speciali pericolosi"; - CER 16.01.06 Veicoli fuori uso bonificati, classificati "rifiuti speciali non pericolosi";
- dall'attività di bonifica e smontaggio dei citati veicoli fuori uso derivano in genere le parti e le componenti che di seguito si riportano, con i relativi codici CER, quale riferimento gestionale e operativo:

rifiuti pericolosi:

- oli, di cui ai codici CER [13.02.07], [13.02.04], [13.02.05], [13.02.06], [13.02.08], [13.01.13];
- assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, di cui al codice CER [15.02.02];
- apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC, di cui al codice CER [16.02.11];
- catalizzatori, di cui ai codici CER [16.08.02], [16.08.07];
- filtri, di cui al codice CER [16.01.07];
- batterie, di cui al codice CER [16.06.01];
- liquidi anticongelanti, di cui al codice CER [16.01.14];
- catalizzatori esauriti, di cui ai codici CER [16.08.02], [16.08.07];
- componenti esplosivi (air bag), di cui al codice CER [16.01.10];

- pastiglie per freni, contenenti amianto, di cui al codice CER [16.01.11];
 - liquido per freni, di cui al codice CER [16.01.13];
 - carburanti, di cui ai codici CER [13.07.01], [13.07.03];
 - componenti contenenti mercurio, di cui al codice CER [16.01.08];
 - componenti contenenti PCB, di cui al codice CER [16.01.09];
 - rifiuti speciali non pericolosi:**
 - catalizzatori, di cui ai codici CER [16.08.01], [16.08.03];
 - pneumatici, di cui al codice CER [16.01.03];
 - serbatoi per gas liquido, di cui al codice CER [16.01.16];
 - catalizzatori esauriti, di cui ai codici CER [16.08.01] e [16.08.03];
 - vetro, di cui al codice CER [16.01.20];
 - plastica (paraurti e cruscotti), di cui al codice CER [16.01.19];
 - pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11, di cui al codice CER [16.01.12];
 - liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14, di cui al codice CER [16.01.15];
 - veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, di cui al codice CER [16.01.06];
 - metalli ferrosi, di cui al codice CER [16.01.17];
 - metalli non ferrosi, di cui al codice CER [16.01.18].
- In relazione al deposito dei rifiuti costituiti da autoveicoli già bonificati (CER 16.01.06), si constata che tali carcasse derivano dalle operazioni di trattamento finalizzate a rendere le stesse idonee alle successive fasi di recupero; risultano quindi sostanzialmente prive di componenti che possano arrecare pregiudizio all'ambiente, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni tecniche e gestionali per la messa in sicurezza delle vetture, così come richiamate nell'autorizzazione provinciale; sulla base della provenienza, delle caratteristiche qualitative/merceologiche, e destinazione prevista, i relitti medesimi, a valle del trattamento di bonifica, sono riconducibili ai rifiuti di cui al punto 5.1 dell'Allegato I – sub allegato I – del DM del 5/2/98 e s.m.i., che costituisce norma tecnica per il recupero dei rifiuti, ancorché in ambito di c.d. procedura semplificata, ex art. 216 del D.Lgs. 152/06. Lo stoccaggio dei rifiuti suddetti presso il centro di raccolta in oggetto costituisce una fase propedeutica alle successive attività di recupero, riconducibile alla messa in riserva di cui all'allegato C, parte IV del D.Lgs. 152/2006; in relazione a tale fattispecie, il DM 5/2/98 stabilisce, all'art. 6 – comma 4 – che in ogni caso “... presso l'impianto di produzione del rifiuto <omissis>... I rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione”;
 - il rinnovo dell'autorizzazione è concesso per un periodo di dieci anni ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante “norme in materia ambientale”, sulla base dei criteri tecnici previsti dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
 - con la Deliberazione n. 20-192 del 12/06/2000 (così come modificata dalla D.G.R. n. 24-611 del 31/7/2000) la Giunta Regionale ha disposto la prestazione delle garanzie finanziarie, secondo tempistiche riportate nel provvedimento medesimo per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e che l'attività in oggetto rientra in quelle indicate al punto E) dell'allegato B, per le quali è previsto che l'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi debba essere calcolato considerando la capacità massima di deposito autorizzata. Il calcolo delle garanzie finanziarie da presentare dovrà essere eseguito secondo i criteri fissati dalla normativa e dai regolamenti vigenti. Per la domanda presentata, sono state corrisposte le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale, così come stabilite dalla Giunta Provinciale con Deliberazione. n. 1325–44941 del 07/12/2010.

RITENUTO:

- alla luce dell'istruttoria svolta, stante quanto sopra esposto, di approvare gli intendimenti progettuali proposti, e di autorizzare ai sensi e per gli effetti della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la durata di anni dieci dalla data di adozione del presente provvedimento, la Società F.Ili Perotti s.r.l. all'esercizio dell'attività di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi, già precedentemente autorizzata con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 72 – 9743/2012 del 20/03/2012 e s.m.i.;
- in relazione alla fase gestionale e prosecuzione dell'esercizio dell'attività presso il centro, di stabilire specifiche prescrizioni tecniche da osservarsi al fine di minimizzare i potenziali effetti negativi per l'ambiente derivanti dalla conduzione dell'impianto, nel rispetto del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.
- Di stabilire che l'esercizio della suddetta attività deve avvenire nel rispetto della prestazione delle garanzie finanziarie, secondo quanto disposto dalla menzionata D.G.R. del 12/06/2000;
- di prendere atto che l'impianto è dotato di sistema di pesatura, così come dichiarato dalla Società, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 119/20.

PRESO ATTO CHE:

- Per l'adozione del presente atto, l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fissa il termine di centottanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche. Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- il D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in Materia Ambientale", ed in particolare l'Art. 208 relativo all'autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- il D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., e la D.G.R. n. 53-11769 del 16/2/2004 contenente gli indirizzi regionali per l'applicazione del D.Lgs. medesimo;
- il D.Lgs. 119/2020 - Attuazione dell'art. 1 della Direttiva (UE) 2018/849, che modifica la Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso -;
- la Legge 241/90 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti amministrativi";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- la normativa comunitaria e nazionale relativa alla nuova codifica dei rifiuti;
- il D.Lgs. 46/2014;
- il D.Lgs. 188/2008, il D.M. 24/1/2011 ed il D.M. 12/5/2016, n. 101;
- la L.R. n. 1 del 10/1/2018: "norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata

dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7";

- il D.Lgs. 118/2020;
- il D.P.R. 146 del 16/11/2018;
- la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015, di riordino delle funzioni attribuite alle Province;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per la gestione rifiuti;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1. Di autorizzare, alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. la Società F.lli Perotti S.r.l., per una durata di dieci anni decorrenti dal 20/03/2022, presso la sede operativa di Corso Piemonte n. 1 - San Mauro Torinese -, nei limiti di superficie già precedentemente autorizzati, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute nel presente atto (sez A, B, C, dell'Allegato che costituisce parte integrante del presente atto) per l'esercizio delle seguenti attività:

1.

1. messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi [R13];
2. messa in riserva [R13] di rifiuti speciali non pericolosi
3. scambio di rifiuti [R12] per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (questa operazione di recupero individua nello specifico caso le attività di cernita e separazione - selezione- accessorie alla messa in riserva [R13] e preliminari rispetto all'attività di recupero finale (R4) svolta presso altri impianti autorizzati).

Le operazioni di cui sopra sono autorizzate relativamente ai **rifiuti** ed i **quantitativi massimi** in stoccaggio indicati nell'Allegato (sez A e B) parte integrante del presente provvedimento.

2. Di approvare gli intendimenti progettuali e le modalità gestionali proposte, come descritti negli elaborati prodotti a corredo della richiamata domanda di rinnovo e successive integrazioni, e con riferimento al lay-out rappresentato graficamente nell'elaborato planimetrico denominato "planimetria generale" allegata alla nota trasmessa dall'Impresa, di cui al prot. C.M.To. n. 94472 del 13/09/2021;

3. Ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie i quantitativi di rifiuti stoccabili da considerare, sulla base dei criteri adottati dalla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, sono i seguenti:

Totale rifiuti speciali pericolosi 22 t

Totale rifiuti speciali non pericolosi 249 t (di cui 96 t riferiti ai Eer 16.01.06)

4. Di stabilire, al fine di minimizzare i potenziali impatti derivanti dall'attività, le prescrizioni da osservarsi per l'esercizio, contenute nelle Sezioni A e B dell'Allegato costituente parte integrante del presente atto.

5. Di stabilire che tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso", dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dal presente provvedimento.

6. Di prendere atto che l'impianto è dotato di sistema di pesatura, così come comunicato dalla Società con nota del 26/11/2020, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 119/20.

7. Di stabilire che l'autorizzazione rilasciata dovrà essere custodita (anche in copia) presso l'impianto, ed è ritenersi efficace e valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dell'impianto, ed è rinnovabile; a tal fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita domanda alla C.M.To corredata da una relazione descrittiva dello stato di fatto dell'impianto. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

8. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto dovranno essere presentate alla C.M.To – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.

Nel caso in cui le garanzie non vengano presentate entro il suddetto termine, è facoltà di questa C.M.To provvedere alla diffida e successivi provvedimenti di competenza.

SI INFORMA CHE:

- tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. e dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;
- è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso di esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;
- in relazione alla gestione dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento si rimanda alle prescrizioni contenute nel piano di prevenzione e gestione approvato, ai sensi del D.P.G.R. del 20/02/2006 n.1/R e s.m.i.;
- in relazione ai rifiuti in uscita dal centro derivanti dalle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso valgono, quale riferimento gestionale ed operativo, i CER riportati in premessa;
- i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e sue successive modifiche e integrazioni, oltre che come previsto dal D.Lgs. 209(203 e sue successive modifiche e integrazioni, oltre che e nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del catasto;
- l'attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e di Pubblica Sicurezza anche in relazione alla tenuta, presso l'impianto, dei relativi registri;
- l'attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa relativa alla classificazione di industria insalubre ex R.D. n. 1265 del 1934 e s.m.i., ed in materia igienico-sanitaria;
- la presente determinazione non sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi statali, regionali, comunali; non esonera inoltre dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalle norme vigenti, anche in riferimento alle strutture edilizie esistenti ed alla manipolazione e/o stoccaggio di materiali o sostanze pericolose (ad es. carburanti, gas per autotrazione, air-



Città metropolitana di Torino

bags).

L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

Alcune delle prescrizioni contenute nel presente atto possono contenere indicazioni relative ad accorgimenti previsti nella relazione tecnica progettuale prodotta e ne ribadiscono pertanto il contenuto definendolo, se del caso, in modo più preciso e dettagliato.

Qualora il presente provvedimento comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta valgono le disposizioni del presente atto. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dall'adozione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 c. 3 del del D.L. n. 23/2020.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 18/03/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO

SEZIONE A

Impresa F.Ili Perotti srl – Corso Piemonte n. 1, San Mauro T.se

Prescrizioni per l'esercizio dell'**attività di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi (R12-R13)**, ai sensi e per gli effetti della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.

L'impianto deve risultare conforme alle specifiche progettuali allegate alla domanda presentata, e successive integrazioni, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) La Società è autorizzata alla gestione dell'impianto per le attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso [R12-R13], limitatamente ai codici CER ed ai **quantitativi massimi in stoccaggio** indicati nella tabella seguente. Le aree di stoccaggio ivi riportate sono riferite alla "planimetria generale" allegata all'istanza prot. C.M.To. n. 94472 del 13/09/2021;

DESCRIZIONE	CER	CAPACITA' MAX STOCCABILE (unità)
Veicoli da bonificare (provenienti da terzi)	160104*	22 esclusivamente al coperto non sovrapponibili
Veicoli bonificati derivanti esclusivamente dal trattamento effettuato in sede	160106	120 sovrapponibili max su due livelli

2) Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi solidi e liquidi derivanti dalle operazioni di bonifica, nonché il trattamento e la messa in sicurezza dei veicoli, dovranno avvenire esclusivamente all'interno delle strutture all'uopo destinate.

3) Le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.; si dispone inoltre che:

3.a) le operazioni di trattamento e messa in sicurezza degli autoveicoli fuori uso ritirati presso il centro dovranno essere effettuate esclusivamente al coperto nell'area all'uopo destinata, secondo le modalità e prescrizioni indicate al punto 5 (da 5.1.a a 5.1.h)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi

Corso Inghilterra 7 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - Fax 011 861 4278

www.cittametropolitana.torino.it - PEC protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

dell'allegato I del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;

3.b) il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un deposito per le sostanze previste dalle vigenti norme di settore, da utilizzarsi per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;

3.c) gli pneumatici fuori uso, devono essere stoccati al coperto al fine di prevenire la formazione di ristagni d'acqua ed escludere pertanto lo sviluppo di insetti molesti all'interno degli stessi;

3.d) deve essere garantita idonea manutenzione delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e lo smaltimento dei reflui deve avvenire mediante ditta autorizzata.

4) Le operazioni di bonifica/trattamento delle vetture devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA.

5) Il periodo di stoccaggio massimo dei veicoli già bonificati (C.E.R. 16.01.06) presso il centro è fissato in un anno, decorrente dalla data di avvenuta bonifica e messa in sicurezza del veicolo medesimo;

6) L'attività dovrà essere esercitata nell'integrale rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi ed in particolare al D.P.R. n.151 dell'1/8/2011 e s.m.i. concernenti l'individuazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e verifica delle condizioni di sicurezza.

7) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 20/9/2002 "Attuazione dell'art. 5 della L. 28/12/1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico", in particolare l'estrazione dei liquidi contenuti nel circuito frigorifero (...) dovrà avvenire per mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso in modo da assicurare che non ci sia alcun rilascio di sostanze lesive in atmosfera.

8) In caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti in stoccaggio.

9) I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, e devono essere muniti di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

10) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi (linea di estrazione liquidi frigoriferi), tali da non garantire il rispetto delle prescrizioni, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti medesimi.

11) Tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., nonché

dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione.

12) L'area deve essere adeguatamente pulita, in modo da evitare odori molesti e almeno una volta all'anno deve essere sottoposta ad interventi di disinfezione e di derattizzazione, opportunamente certificati.

13) Alla luce di quanto disposto al punto 5.1.b) e 5.1e) dell'allegato I del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., la rimozione dei serbatoi di gas compresso (gpl e metano), l'estrazione, lo stoccaggio e la combustione dei gas ivi contenuti, nonché l'estrazione, la raccolta e il deposito dei fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento, costituiscono operazioni obbligatorie per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, e devono avvenire nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili; pertanto l'impianto deve essere dotato di idonee apparecchiature.

14) I veicoli da bonificare dovranno essere stoccati, non sovrapposti, nell'area individuata nella suddetta tavola planimetrica.

15) L'altezza della recinzione non deve essere inferiore a metri 2.00, salvo diversa prescrizione stabilita da parte del Comune.

16) Lo stoccaggio degli oli esausti (olio motore, olio cambio, liquido freni), provenienti dall'attività autorizzata, deve avvenire in contenitori a tenuta stagna collocati in un'area dotata di copertura e pavimentazione onde garantire facilità di raccolta e pulizia in caso di sversamenti accidentali; deve essere anche effettuata la raccolta ed idoneo stoccaggio dei liquidi anticongelanti e di ogni altro liquido presente nel motore.

L'olio esausto detenuto deve essere conferito ad Imprese autorizzate alla raccolta e/o all'eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine.

17) I contenitori delle diverse tipologie di cui al precedente punto 16) oli esausti, e dei rifiuti liquidi (olio motore, olio cambio, liquido freni, liquido antigelo e raffreddamento) devono essere dotati di un bacino di contenimento opportunamente dimensionato o sistema analogo, avente le caratteristiche tecniche e la capacità geometrica indicate al punto 4) dell'All. I del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., al fine di escludere la diffusione di inquinanti per effetto di eventuali, accidentali, sversamenti sul/nel suolo.

18) Lo stoccaggio delle batterie al piombo, provenienti dall'attività oggetto della presente determinazione, deve avvenire nel rispetto dei criteri ex D.Lgs. 188 del 20/11/2008, D.Lgs. 118 del 3/9/2020 ed inoltre di quanto di seguito riportato:

17.1 i contenitori destinati allo stoccaggio degli accumulatori esausti devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, a tenuta stagna, avente adeguate proprietà di resistenza fisico-meccanica, devono essere forniti di copertura e depositati all'interno del capannone su superficie impermeabilizzata; 17.2 il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un deposito per le sostanze, individuate ai sensi del D.M. 24/1/2011 e s.m.i., da utilizzarsi per l'assorbimento e la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori.

19) I rifiuti liquidi e solidi derivanti dalle operazioni di trattamento autoveicoli destinati alle

successive fasi di smaltimento/recupero devono essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (deposito temporaneo).

20) Le modalità di asportazione e gestione del CFC e degli HCF devono avvenire in modo conforme ai criteri e requisiti stabiliti dal D.P.R. 146 del 16/11/2018.

21) La gestione degli airbag derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza degli autoveicoli deve avvenire nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., e del D.M. 12/5/2016 n. 101.

22) E' fatto obbligo di attenersi a quanto disposto dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2016 e s.m.i. in merito ai veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.

23) Le operazioni di deposito dovranno sempre avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione.

24) Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

25) L'attività dovrà essere gestita nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

26) E' fatto divieto di bruciare i materiali ammassati.

27) I rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti regolarmente autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero.

28) Per i cumuli di rifiuti aventi caratteristiche fisiche di estrema volatilità, devono essere adottate opportune soluzioni per impedirne il trasporto eolico (reti di protezione, teli di nylon, ecc).

SEZIONE B – Attività di messa in riserva e cernita [R13- R12] di rifiuti speciali non pericolosi

Le aree di stoccaggio ivi riportate sono riferite alla “planimetria generale” allegata all’istanza prot. C.M.To. n. 94472 del 13/09/2021;

Tabella elenco rifiuti autorizzati

Caratterizzazione merceologica	CER in ingresso	Descrizione	Movimentazione annua [t/a]	Capacità MAX di stoccaggio [t]	Settore di Stoccaggio (cfr. planimetria allegata)	Operazioni di recupero
Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	12.01.01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	50	3	SC1	R12 e R13
	12.01.02	polveri e particolato di materiali ferrosi	50	3	SC1	R12 e R13
	15.01.04	imballaggi metallici	50	5	SC1	R12 e R13
	16.01.17	metalli ferrosi	150	15	SC1	R12 e R13
	17.04.05	ferro e acciaio	100	10	SC1	R12 e R13
Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	12.01.03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	10	3	SC2	R12 e R13
	12.01.04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	10	3	SC2	R12 e R13
	17.04.01	rame, bronzo, ottone	50	5	SC2	R12 e R13
	17.04.02	alluminio	150	15	SC2	R12 e R13
	17.04.03	piombo	20	2	SC2	R12 e R13
	17.04.04	zinco	20	2	SC2	R12 e R13
	17.04.06	stagno	20	2	SC2	R12 e R13
	17.04.07	metalli misti	150	15	SC2	R12 e R13
	19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi	60	6	SC2	R12 e R13

	19.12.03	metalli non ferrosi	60	6	SC2	R12 e R13
parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili	20.01.40	metallo	60	6	SC2	R12 e R13
	16.01.16	serbatoi per gas liquido	20	2	SC3	R12 e R13
	16.01.18	metalli non ferrosi	300	30	SC3	R12 e R13
	16.01.22	componenti non specificati altrimenti (motori bonificati da terzi)	100	5	SC9	R12 e R13
spezzoni di cavo con il conduttore ricoperto	17.04.11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10	15	5	SC4 e SC5	R12 e R13
Totale Non pericolosi			1445	153		

R12 da intendersi operazioni riconducibili a selezione e cernita

Prescrizioni tecnico-gestionali - Attività di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

- 1) sono da ritenersi esclusi dall'elenco dei rifiuti conferibili all'impianto, quelli di origine domestica conferiti da soggetti privati;
- 2) nell'impianto devono essere distinte le aree oggetto delle diverse attività sopra identificate, nonché lo stoccaggio delle materie prime;
- 3) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato in aree distinte, per ciascuna tipologia di rifiuto, dotate di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione e recante:
 - le tipologie di rifiuti stoccati (codice EER),
 - lo stato fisico,
 - le norme per il comportamento inerente la manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 4) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

- 5) i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
- 6) deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, metalli di varia origine ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Città Metropolitana di Torino emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011;
- 7) devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e di eventuali pozzetti di raccolta degli sversamenti;
- 8) devono essere distinti i settori per il conferimento e per la messa in riserva. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 9) lo stoccaggio dei rifiuti oggetto dell'attività deve avvenire esclusivamente all'interno dei fabbricati, nei settori appositamente destinati, come da "planimetria generale impianto" tavola 05/05 datata 19/7/2018 allegata all'istanza del 20/8/2018 prot. C.M.To n. 96149 del 20/8/2018;
- 10) i rifiuti derivanti dalle operazioni di selezione destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Tutti i rifiuti derivanti dalla selezione devono altresì essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 183, lett. m) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto già ricompreso nella tabella di cui sopra;
- 11) lo stoccaggio dei rifiuti risultanti dal trattamento deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche, e quindi in modo da non comprometterne il successivo recupero;
- 12) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati. Nell'impianto non dovrà essere effettuata alcuna operazione di bonifica dei contenitori

vuoti;

13) tutti i contenitori fissi e mobili destinati all'immagazzinamento dei rifiuti siano mantenuti in buono stato di conservazione, e siano inoltre di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto;

14) i contenitori mobili contenenti rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione; in particolare i recipienti mobili di stoccaggio devono essere disposti e fissati su strutture di sostegno (pallet, gabbie metalliche o sistemi equivalenti), non devono essere sovrapposti per più di tre file e tra essi deve essere mantenuto un corridoio di larghezza minima pari al passo d'uomo (0,6 m) e comunque tale da rendere possibile l'immediata rimozione dei contenitori dai quali si originassero eventuali perdite;

15) è vietata la miscelazione tra rifiuti di diverse categorie nonché classificazione;

16) fatte salve le previsioni progettuali approvate e le eventuali prescrizioni di cui ai precedenti punti, le operazioni di movimentazione, immagazzinamento e trattamento devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività esercitata; in particolare si prescrive la completa impermeabilizzazione delle aree interne al perimetro aziendale ove avvengono lo stoccaggio, il transito e la movimentazione;

17) devono essere adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti, per contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

18) i rifiuti di tipologia diversa, devono essere stoccati in modo da evitare il reciproco contatto, onde escludere la formazione di prodotti esplosivi o infiammabili, aeriformi tossici, ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture ed addetti;

19) gli impianti di trattamento, le attrezzature ed i recipienti contenenti rifiuti devono possedere i requisiti indicati negli elaborati progettuali approvati con la presente; tali recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle restanti normative vigenti; dovrà essere inoltre possibile identificare univocamente il contenuto

(quantità e tipologia); i recipienti devono essere provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

20) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato in aree distinte, per ciascuna tipologia di rifiuto, dotate di esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione e recante le tipologie di rifiuti stoccati (codice EER).

SEZIONE C - Prescrizioni di carattere amministrativo

1) In caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (assolto il bollo virtuale) almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione della C.M.To, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni.

2) In caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica allegata all'istanza, dovrà essere presentata domanda tramite Posta Elettronica Certificata (assolto il bollo virtuale). L'efficacia di tale variazione è subordinata all'adozione di apposito provvedimento amministrativo.

- 3) L'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata. Entro tale termine, dovrà già aver provveduto allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento. Nei successivi 30 giorni dovrà provvedere ad eseguire opportune indagini, secondo i criteri tecnici di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente o oppure provvedere a fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse la necessità di effettuare tali indagini. L'istante dovrà provvedere a tali adempimenti anche in caso di revoca dell'autorizzazione, secondo le tempistiche definite dall'Amministrazione scrivente in apposito atto.
- 4) Sia garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione, e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nel deposito.
- 5) L'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 6) La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza delle altre autorità previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività in oggetto e la medesima decade in conseguenza del diniego, della revoca o annullamento degli stessi.